

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 23/07/2025, con oggetto PRESIDENZA - Decreto del segretario generale 23 luglio 2025, concernente l'organizzazione interna dell'ufficio infrastrutture critiche, operante nell'ambito dell'ufficio del segretario generale, ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025 pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0044390 - Ingresso - 25/07/2025 - 14:17 ed è stato ammesso alla registrazione il 13/08/2025 n. 2275

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare, l'articolo 7, commi 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri" e, in particolare, l'articolo 32, concernente l'Ufficio del Segretario generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2024, così come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2024 e 2 aprile 2025, relativo alle funzioni, ai compiti e all'organizzazione interna dell'Ufficio del Consigliere Militare;

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 agosto 2011, e successive modificazioni e integrazioni, recante l'organizzazione interna dell'Ufficio del Segretario generale;

VISTA la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 3, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e l'articolo 5, contenente principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, recante "Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, la Presidenza del Consiglio dei ministri è designata quale Autorità di settore NIS, a supporto dell'Autorità nazionale competente NIS e per fornire collaborazione alla stessa, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo;



VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio", ai sensi del quale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e le Autorità settoriali competenti, rispettivamente, per il settore spazio (ASC 1) e per il settore degli enti della Pubblica amministrazione (ASC 2);

VISTO, in particolare, il comma 5 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 134 del 2024, ai sensi del quale, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU);

VISTO, altresì, il comma 1, lettere g) e i), dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 134 del 2024 che individua la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità settoriale competente (ASC) per il settore dello spazio e per il settore degli enti della pubblica amministrazione individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 gennaio 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025 recante attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134 e dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;

VISTO, l'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025 che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU) assegnando le relative funzioni ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, ad eccezione di quella prevista dalla lettera i) dello stesso comma, al Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri "con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 2012, come modificato dal presente decreto;

VISTO, l'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025 in cui si stabilisce che "con apposito protocollo di intesa, sottoscritto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità di svolgimento delle attività di supporto al punto di contatto unico di cui al comma 1";

VISTO, inoltre, l'articolo 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, stabilisce che "i compiti previsti dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, per



la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale Autorità di settore NIS, sono svolti dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale, con il supporto delle strutture competenti della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, come modificato dal presente decreto";

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025 recante modifiche all'articolo 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, che istituisce presso l'Ufficio del segretario generale "un Ufficio di livello dirigenziale generale con compiti di supporto al Consigliere Militare in materia di resilienza dei soggetti critici, che si articola in non più di due servizi e svolge le funzioni definite dal Protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134", precisando che, "al medesimo Ufficio di livello dirigenziale generale sono attribuiti i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità di settore NIS, ai sensi del decreto legislativo n. 138 del 2024, con il supporto delle competenti strutture della stessa Presidenza del Consiglio, secondo quanto previsto dal presente decreto";

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto in data 2.3 LUG. 2025—dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025, con il quale sono state definite le modalità di svolgimento delle attività di supporto al punto di contatto unico che dovranno essere assicurate dal competente Ufficio operante all'interno dell'Ufficio del Segretario generale di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 2025;

RITENUTO di dover definire l'organizzazione interna dell'Ufficio di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025 operante nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:



- (i) "ASC": Autorità settoriali competenti di cui all'articolo 5 del decreto-legislativo 4 settembre 2024,
 n. 134 e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025;
- (ii) "Autorità di settore NIS": l'Autorità di settore che supporta l'Autorità nazionale competente NIS e collabora con essa, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138;
- (iii) "PCU" o "Punto di contatto unico": punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134;
- (iv) "Protocollo d'intesa": il Protocollo d'intesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2025 e le sue successive modifiche;
- (v) "UIC" o "Ufficio infrastrutture critiche": ufficio istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 5-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025.

Articolo 2 (Ufficio Infrastrutture critiche)

- 1. Presso l'Ufficio del Segretario generale opera, con autonomia gestionale e funzionale, l'UIC, di livello dirigenziale generale, che svolge le funzioni di supporto al PCU in materia di resilienza dei soggetti critici, come definite dal Protocollo d'intesa, sulla base delle istruzioni di volta in volta ricevute, curando in proprio l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, commi 6 lettere f) e h); 7, 9, 10, 11 e 12 e di cui all'articolo 11, commi da 1 a 3, sulla cui esecuzione tiene informato il PCU. All'UIC è preposto un Coordinatore con funzioni dirigenziali di livello generale.
- 2. All'UIC sono, altresì, attribuiti i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità di settore NIS, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138, con il supporto delle competenti strutture della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025.
- 3. L'UIC si articola nei seguenti servizi di livello dirigenziale non generale:
 - a) Servizio per il supporto tecnico al PCU (Servizio I);
 - b) Servizio per le funzioni di Autorità di settore NIS e per il supporto operativo al PCU (Servizio II).
- 4. Le competenze dei Servizi di cui al comma 3 sono determinate nei successivi articoli 3 e 4.



- 5. Alle dirette dipendenze del Coordinatore dell'UIC opera, altresì, la Segreteria del Coordinatore dell'Ufficio, quale unità organizzativa di livello non dirigenziale.
- 6. La Segreteria del Coordinatore dell'UIC di cui al comma 5 cura l'accettazione, registrazione, smistamento e restituzione degli atti e della corrispondenza ed esercita le funzioni di supporto al Coordinatore dell'UIC in materia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lett. a). Cura, altresì, l'individuazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi, le attività di controllo di gestione, gli adempimenti in tema di anticorruzione, accesso, trasparenza e protezione dei dati personali, raccordandosi con l'Ufficio del Segretario generale e le altre strutture competenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione amministrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso l'Ufficio infrastrutture critiche è assicurata dall'Ufficio del Segretario Generale.

Articolo 3

(Servizio per il supporto tecnico al PCU)

- 1. Il Servizio I esercita le funzioni di supporto al PCU nell'ambito delle attività di cui al d.lgs. 4 settembre 2024, n. 134, nel rispetto di quanto definito dal Protocollo d'intesa e secondo le indicazioni operative e programmatiche di dettaglio con riferimento alle attività di cui ai seguenti articoli del medesimo decreto legislativo n. 134 del 2024:
 - a) articolo 5, comma 6, lettere a), b), c), d), e) e l) e comma 8;
 - b) articoli 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18 e 19.
- 2. Il Servizio I svolge altresì le funzioni di cui all'articolo 5, comma 6, lett. f) e all'articolo 11 del decreto legislativo n. 134 del 2024. Il Coordinatore tiene informato il PCU sullo svolgimento di tali attività.
- 3. Il Servizio I assicura il supporto tecnico al PCU nelle materie attribuite dalla legge e dal menzionato Protocollo d'intesa non rientranti tra quelle del Servizio II.

Articolo 4

(Servizio per le funzioni di Autorità di settore NIS e per il supporto operativo al PCU)

1. Il Servizio II esercita le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri quale Autorità di settore NIS ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, assicurando il supporto e la necessaria collaborazione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale Autorità nazionale competente NIS, secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo, nei seguenti settori:



- a) settore gestione dei servizi TIC, di cui al numero 9 dell'allegato I del decreto legislativo n. 138 del 2024, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- b) settore dello spazio, di cui al numero 10 dell'allegato I del decreto legislativo n. 138 del 2024;
- c) settore delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 138 del 2024;
- d) società in house e società partecipate o a controllo pubblico, di cui al numero 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 138 del 2024.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Servizio II si avvale del supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri rispettivamente competenti nei settori indicati alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma.
- 3. Oltre alle competenze di cui al comma 1, il Servizio II, nel rispetto di quanto definito dal Protocollo d'intesa, svolge funzioni di supporto operativo al PCU con riferimento agli adempimenti operativi connessi con l'articolo 5, comma 6, lettera g) e con l'articolo 16 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, sulla base delle indicazioni operative e delle linee guida fornite dal medesimo PCU.
- 4. Il Servizio II svolge, altresì, le funzioni di cui all'articolo 5, comma 6, lettera h) e commi 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 134 del 2024. Il Coordinatore tiene informato il PCU sullo svolgimento di tali attività.
- 5. Il Servizio II cura, inoltre, gli adempimenti connessi alla gestione amministrativo-contabile.

Articolo 5 (Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dalla data di sottoscrizione.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

lo Deodato

Roma, 23 UG 2025

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SEGRETARIATO GENERALE UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA AMMINISTRATIVO GONTABILE VISTO E ANNOTATO AL N. 246112025

Rana 24/07/2015

A TEN PORTE

Some r. Sivo



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

IL CONSIGLIERE MILITARE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio" ai sensi del quale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU), la cui organizzazione è definita ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025, che istituisce nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri il punto di contatto unico in materia di resilienza dei soggetti critici (PCU) previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, e attribuisce l'esercizio delle relative funzioni, ad eccezione di quella prevista dalla lettera i) del comma 6 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, al Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei ministri con il supporto fornito dal competente Ufficio che opera all'interno dell'Ufficio del Segretario generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025, e, in particolare, l'articolo 32, che definisce l'organizzazione dell'Ufficio del Segretario Generale al cui interno opera, ai sensi del comma 5-bis, l'Ufficio con compiti di supporto al Consigliere Militare in materia di resilienza dei soggetti critici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2024, così come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2024 e 2 aprile 2025, relativo alle funzioni, ai compiti e all'organizzazione interna dell'Ufficio del Consigliere Militare;

VISTO l'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2025, che prevede che le modalità di svolgimento delle attività di supporto al punto di contatto unico svolte dall'Ufficio presso il Segretariato generale siano definite con apposito protocollo di intesa, sottoscritto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri;



RITENUTO, quindi, necessario, individuare principi e modalità volti ad assicurare il più efficace svolgimento dell'attività di collaborazione tra il Punto di contatto unico e l'Ufficio di supporto istituito presso l'Ufficio del Segretario generale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2022, con il quale il Generale di Divisione dell'Esercito Italiano Franco Federici è stato nominato Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché Capo dell'Ufficio del Consigliere militare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2022, con il quale il Presidente Carlo Deodato è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

tutto quanto premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente protocollo di intesa disciplina le modalità con cui l'Ufficio ("Ufficio infrastrutture critiche" o "UIC"), istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 5-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 aprile 2025, presta supporto al Punto di contatto unico della Presidenza del Consiglio dei ministri ("Punto di contatto unico" o "PCU") per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.

Articolo 2

(Modalità del supporto)

- 1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134, il Punto di contatto unico si avvale dell'UIC, fornendo al Coordinatore dell'UIC indicazioni operative e programmatiche di dettaglio con riferimento alle attività di cui ai seguenti articoli del medesimo decreto legislativo n. 134 del 2024:
 - a) articolo 5, comma 6, lettere a), b), c), d), e) e l) e comma 8
 - b) articoli 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18 e 19.
- 2. Nel rispetto delle indicazioni operative e delle linee guida del Punto di contatto unico, l'UIC cura, altresì, gli adempimenti operativi connessi con l'articolo 5, comma 6, lettera g) e con l'articolo 16 del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134.
- 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, l'UIC svolge, tenendo informato il PCU tramite il suo Coordinatore, le funzioni di cui alle disposizioni seguenti del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 134:
 - a) articolo 5, comma 6 lettere f) e h); commi 7, 9, 10, 11 e 12;
 - b) articolo 11, commi da 1 a 3.
- 4. Il Coordinatore dell'UIC tiene, altresì, informato il PCU delle attività connesse alla gestione amministrativo-contabile strumentali alla realizzazione delle attività di competenza del Punto di Contatto Unico, nonché in merito agli aspetti connessi al funzionamento e all'organizzazione dell'Ufficio.



5. Il PCU può delegare la firma di documenti e atti amministrativi al Coordinatore dell'UIC.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di personale)

1. La gestione amministrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale in servizio presso l'Ufficio infrastrutture critiche è assicurata dall'Ufficio del Segretario Generale.

Articolo 4

(Durata e rinnovo)

- 1. Il presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata quadriennale e si intende tacitamente rinnovato salvo diversa volontà delle Parti.
- 2. Il Protocollo può essere soggetto a revisione, da approvare per iscritto, su richiesta di una delle Parti, anche in conseguenza di eventuali disposizioni legislative e regolamentari che influiscano sul prosieguo delle attività delle parti.

Roma,

Il Segretario Generale

Pres. Carlo Deodato

Il Consigliere Militare Gen. C.A. Franco Federici

Firmato digitalmente da DEODATO CARLO C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Franco Federici

